



SviluppoToscana
S.p.A.

Decreto Dirigenziale n.2357 del 01 febbraio 2024

**BANDO PUBBLICO FINALIZZATO AL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEI COMUNI DELLA "PIANA LUCCHESE"
TRAMITE LA DISMISSIONE DI GENERATORI DI CALORE INQUINANTI E SOSTITUZIONE
CON NUOVI IMPIANTI ALIMENTATI CON FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER)**

BANDO CASA ZERO

Linee guida di rendicontazione

REVISIONI

N.	DATA	MOTIVAZIONI	Autore revisione
03	07/03/2025	Revisione data decorrenza spese ammissibili	DB

1. Premessa

Scopo del documento è quello di rappresentare uno strumento di riferimento per la corretta presentazione della domanda di erogazione del contributo contenente la rendicontazione delle spese ad uso di tutti i beneficiari del "Bando pubblico finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni della "piana lucchese" tramite la dismissione di generatori di calore inquinanti e sostituzione con nuovi impianti alimentati con fonti energetiche rinnovabili (FER)" di cui al D.D. 2357 del 1 febbraio 2024 (di seguito Bando Casa Zero).

Qualora il beneficiario predisponga una rendicontazione di spesa non conforme alle disposizioni delle presenti linee guida, l'eventuale discrasia potrà essere sanata tramite una successiva integrazione dei documenti interessati.¹

Le presenti disposizioni di dettaglio non derogano in alcun modo alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Le presenti disposizioni sono pubblicate a cura di Sviluppo Toscana sul proprio sito web (sezione "Rendicontazione").

¹ Il beneficiario potrà attendere la richiesta di integrazioni che sarà inviata da Sviluppo Toscana nel corso dei controlli sulla rendicontazione di spesa.



2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI EROGAZIONE (Rendicontazione)

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Bando Casa Zero i beneficiari dovranno realizzare i lavori e presentare la rendicontazione delle spese sostenute **entro 180 giorni dall'avvenuta comunicazione della sua concessione** a mezzo pubblicazione sul sito www.sviluppo.toscana.it (coincide con la data del decreto di ammissione).

E' possibile richiedere un proroga, adeguatamente motivata e di durata non superiore a 90 giorni.

Le domande di erogazione devono essere presentate dai beneficiari mediante l'utilizzo dell'apposita piattaforma on-line accessibile al seguente link:

https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/rendicontazione/case_zero

Ai fini dell'accesso alla piattaforma di rendicontazione i beneficiari riceveranno apposite credenziali (userID e Password) via PEC dall'indirizzo asa-controlli@cert.sviluppo.toscana.it diverse da quelle utilizzate in fase di ammissione.

Alla domanda di erogazione saldo deve essere allegato, tramite caricamento on-line nella piattaforma di rendicontazione, la seguente documentazione:

1) copia delle fatture dettagliate per singole voci di spesa e debitamente quietanzate intestate al beneficiario del contributo, completa di nominativo e codice fiscale, rilasciata da ditta abilitata (regolarmente iscritta alla Camera di Commercio), conforme alle vigenti leggi fiscali e nella quale sia indicato il prezzo addebitato per la fornitura e l'installazione dell'impianto con relativa IVA;

2.a) per le spese pagate direttamente, cioè senza l'utilizzo dello strumento della delegazione di pagamento (denominato "Voucher"): copia della **disposizione di bonifico** completo del codice "TRN" e **copia dell'estratto di conto corrente** intestato al beneficiario con evidenza dell'addebito del pagamento;

2.b) per le spese non pagate direttamente, cioè con l'utilizzo dello strumento della delegazione di pagamento (denominato "Voucher"): delegazione di pagamento ex art. 1269 del Codice civile su modello predisposto da Sviluppo Toscana firmato da beneficiario, dal fornitore/installatore che realizza l'intervento e da Sviluppo Toscana;

3) dichiarazione sostitutiva ("Modello D") debitamente firmata dal beneficiario dove si impegna di mantenere l'impianto per i prossimi 5 (cinque) anni;

4) scheda tecnica della pompa di calore in cui è attestata oltre l'etichettatura energetica ai sensi del Regolamento Delegato n. 626 del 2011 e Regolamento Delegato UE n. 811 del 2013, anche il valore del COP/EER;

5) per i generatori di calore oggetto di dismissione (compresi caminetti a focolare aperto) alimentati a biomassa o gasolio iscrizione al catasto SIERT (link: <https://siert.regione.toscana.it/cit/views/login.php?ri=1>);

6) documentazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 199/2021 inerenti il collettore solare termico e la pompa di calore;

7) copia della dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi del DM 37/2008, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto che allega copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologie dei materiali utilizzati nonché uno schema di impianto realizzato. Per quanto riguarda gli impianti con potenza utile nominale superiore a 35 kW dovrà essere presentata la documentazione di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

8) elementi identificativi del nuovo generatore: il nuovo generatore di calore dovrà essere accatastato, dai soggetti competenti (installatore, manutentore) nel Sistema Informativo regionale sull'Efficienza Energetica della Regione Toscana (SIERT), con le seguenti modalità:

Potenzialità utile del gruppo frigo	a) maggiore o uguale a >12 kW	inserimento del rapporto di controllo relativo alla prima messa in esercizio dell'apparecchio e bollino attestante l'assolvimento del contributo di cui all'articolo 22, comma 2 del d.p.g.r. 17/R/2023;
	b) inferiore a < 12 kW	inserimento dei dati contenuti nella scheda 1 identificativa del libretto di impianto di cui al DM10 febbraio 2014;

9) documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF:

- del generatore sostituito ancora installato o dell'originario caminetto a focolare aperto; la/le foto dovrà/dovranno chiaramente rappresentare l'impianto da sostituire in sito all'interno dell'unità abitativa;
- della nuova pompa di calore installata e degli eventuali ulteriori impianti o sistemi di accumulo installati;

10) **solo per l'intervento 1A)** dichiarazione asseverata sottoscritta congiuntamente dall'impresa esecutrice e da un tecnico iscritto all'albo professionale (incaricato dal beneficiario) che attesti la chiusura in via definitiva del caminetto e della canna fumaria, tramite appositi sistemi permanenti, nonché il corretto smaltimento/recupero dei materiali; corredata da documentazione fotografica raccolta in documento informatico pdf che comprovi, l'eliminazione/chiusura del focolare e chiusura della canna fumaria;

11) **solo per gli interventi 1B e 1C)**, documentazione attestante l'avvenuto smaltimento presso il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti oppure del ritiro da parte della ditta autorizzata al trasporto presso il gestore comprovante l'avvenuta rottamazione dei prodotti sostituiti/eliminati mediante compilazione del "Modello C" allegato al bando;

12) **per gli interventi che beneficiano anche del Conto Termico 2.0 GSE**, copia della scheda contratto sottoscritta, dal beneficiario con il GSE per l'erogazione dell'incentivo;

		Sviluppo Toscana S.p.A.
---	--	-----------------------------------

13) **per gli interventi che beneficiano anche delle detrazioni fiscali**, ricevuta della presentazione sul portale ENEA della scheda descrittiva dell'intervento al fine di stabilire la richiesta di detrazione.

Si precisa che per gli apparecchi a biomasse (compresi i caminetti a focolare aperto) oggetto dell'intervento e iscritti sul SIERT, sarà aggiornato d'ufficio lo stato di "fuori uso" sul catasto da parte di ARRR, a seguito della comunicazione della realizzazione dell'intervento da parte degli uffici regionali.

Si ricorda che che l'erogazione del contributo verrà effettuata solo dopo la verifica, da parte di Sviluppo Toscana della documentazione inviata di cui al presente articolo. La mancata presentazione anche di un solo documento determina l'impossibilità di liquidazione del contributo.

Qualora la relativa documentazione allegata non risulti conforme ai requisiti e alle modalità previste dal bando si procederà alla revoca dell'assegnazione del contributo che non verrà pertanto erogato.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione con bonifico all'IBAN dichiarato in domanda dal Beneficiario riferito al un conto corrente intestato al beneficiario.

Tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato, salvi altri obblighi di legge, va conservata per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dalla data di liquidazione del contributo onde consentire all'amministrazione regionale gli eventuali accertamenti di cui all'art 14 del Bando Casa Zero.

3. RENDICONTAZIONE

3.1 Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle indicate all'art. 6.3 del Bando Casa Zero, ovvero quelle spese pertinenti riguardanti la realizzazione degli interventi menzionati, riepilogabili in:

- demolizione / muratura e dismissione del caminetto a focolare aperto o chiusura in muratura della canna fumaria;
- opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto preesistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche del nuovo impianto;
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 comma 2 Bando Casa Zero, **sono ammesse le spese sostenute e pagate a partire dal 15/02/2024 (giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto dirigenziale n. 2357 del 01-02-2024).**

Il periodo di ammissibilità della spesa parte dall'avvenuta comunicazione della concessione ed arriva fino alla data della domanda di erogazione che può avvenire entro 180 giorni dalla stessa (con possibilità di richiesta proroga di ulteriori 90 giorni adeguatamente motivata).

		
---	--	--

La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovrà essere coerente con le voci di spesa ritenute ammissibili in sede di valutazione della domanda.

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari nel periodo di ammissibilità.

3.2 Pagamenti ammissibili

La forma di pagamento ammissibile è solo il **bonifico bancario**, con esplicita e chiara indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce. Pagamenti non chiaramente ed univocamente riconducibili alle spese di progetto ed ai relativi giustificativi di spesa non sono considerati ammissibili ed il relativo costo sarà giudicato "non ammissibile" a contributo.

In subordine alla procedura ordinaria, **qualora il fornitore lo acconsenta**, il beneficiario può richiedere l'erogazione tramite il meccanismo del voucher non fornendo copia del bonifico effettuato ma la **delegazione di pagamento ex art. 1269 del Codice civile** su modello predisposto da Sviluppo Toscana. Tale modello dovrà essere firmato dal beneficiario, dal fornitore e da Sviluppo Toscana. Si precisa che questa modalità non rappresenta un metodo alternativo di pagamento bensì una modalità diversa di erogazione del contributo che consente ai beneficiari di fruire e/o acquisire di un determinato bene o servizio sul mercato, restando il soggetto che richiede l'erogazione indiretta del sostegno finanziario. La delega di pagamento è l'incarico che il Beneficiario (delegante) dà alla Regione (delegato) di pagare direttamente o tramite Sviluppo Toscana, ad un soggetto Fornitore (delegatario). La Regione direttamente o tramite Sviluppo Toscana (il delegato che paga il voucher/eroga il contributo), pagando il delegatario (Fornitore), estingue il proprio "debito" verso il Beneficiario del contributo pubblico concesso sulla base del progetto ammesso a finanziamento.